

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005 , n. 151

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Vigente al: 16-5-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'allegato B;

VISTA la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

VISTA la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTA la direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

VISTA la decisione della Commissione dell'11 marzo 2004, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo

ART. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

ART. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

ART. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

ART. 5

((IL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

ART. 6

(Raccolta separata)

1. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))**.

1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita' semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b) nonche' per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. . L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))**.

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))**.

ART. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

ART. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

ART. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

ART. 10

(Modalita' e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici)

1. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))**.
2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))**.
3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))**.
4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1 A e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo modalita' individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

ART. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

ART. 13

(Obblighi di informazione)

1. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))**.
2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))**.
3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))**.
4. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))**.
5. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))**.
6. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))**.
7. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))**.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonche' di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.
9. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))**.

ART. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

Art. 15

(Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:

- a) predispone ed aggiornare il registro di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 14, comma 3;
- b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 13, comma 6 e 7;
- c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
- d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);
- e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'articolo 13, comma 4, e affinche' i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3;
- f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'articolo 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'articolo 17.

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))**.

3. **((IL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))**.

4. Con il decreto previsto all'articolo 13, comma 8, e', altresì, istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma 1 nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.

ART. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

ART. 17

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

ART. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

ART.19

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

Art. 20

(Disposizioni transitorie e finali)

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).
4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2002/96/CE, e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'articolo 10, comma 1 e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12, comma 2.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie

Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Scajola, Ministro delle attivita'
produttive

Storace, Ministro della salute

La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato 1 A

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

Allegato 1 B

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

Allegato 2

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

Allegato 3

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

Allegato 4

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))

Allegato 5

**((IL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ALLEGATO))**